



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 34 del 11/03/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2014, n. 186

Patto di stabilità interno per l'anno 2014. Provvedimenti.

L'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Bilancio, confermata dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.

La legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha innovato, ancora una volta, la disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario.

Le principali novità apportate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 in materia di patto di stabilità interno per le regioni a statuto ordinario per l'anno 2014 possono così riassumersi:

- a) riduzione della complessiva disponibilità del comparto delle regioni a statuto ordinario per 700 milioni di euro (comma 496);
- b) determinazione in legge dell'ammontare dell'obiettivo di competenza eurocompatibile assegnato a ciascuna regione (comma 497);
- c) eliminazione dell'obiettivo di competenza finanziaria anche per le regioni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (comma 498);
- d) revisione della disciplina dell'istituto del cd. sfioramento controllato (commi 503 e 504). La previgente disciplina prevedeva che le regioni che avessero oltrepassato gli obiettivi di patto per finanziare maggiore spesa per cofinanziamento nazionale dei fondi cofinanziati dalla Ue rispetto a quella contabilizzata al medesimo titolo nell'anno 2011 fossero considerati adempienti, a tutti gli effetti, al patto di stabilità interno ancorchè con assoggettamento ad alcune prescrizioni gestionali (contenimento spese correnti, divieto di assumere personale e indebitamento). Attraverso le modifiche apportate al comma 462 e l'abrogazione del comma 463 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è stata resa più difficoltosa ed onerosa la possibilità di accedere all'istituto. Va infatti considerato che il dato contabile relativo alla spesa sostenuta per cofinanziamento nazionale dei fondi comunitari viene ora riferito all'esercizio 2011 senza l'applicazione delle percentuali di riduzione derivanti dalle manovre di finanza pubblica intervenute dall'anno 2012 e degli eventuali sfioramenti del patto di stabilità, precedentemente previste, con la conseguenza che risulta maggiore l'importo della spesa per cofinanziamento nazionale agli interventi cofinanziati dalla Ue da imputare sull'obiettivo di patto rispetto a quella dell'anno 2013. Inoltre l'ente che accede allo sfioramento controllato viene ora espressamente qualificato come inadempiente al patto di stabilità interno e si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 462, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 con l'unica eccezione del riversamento all'erario statale dell'importo dello sfioramento dovuto alla maggiore spesa per cofinanziamenti nazionale agli interventi cofinanziati dalla Ue. L'inadempienza viene inoltre fatta valere in tutti i contesti in cui ad essa viene data rilevanza (Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, istituto della cd. "virtuosità" giusto articolo

- 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, ecc.);
- e) ennesimo rinvio della applicazione del cd. patto regionale integrato di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (comma 505);
- f) previsione della facoltà di concludere entro il 30 giugno 2014 un accordo tra Stato e regioni in sede di conferenza Stato-regioni con i quali vengono individuati criteri e modalità per il concorso alla finanza pubblica delle regioni nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente definiti (comma 517);
- g) previsione che i versamenti all'erario statale dell'ulteriore concorso alla finanza pubblica previsto dal comma 522 non sia considerato ai fini del patto di stabilità interno (commi da 522 a 525);
- h) ridefinizione, in diminuzione (al 15 marzo), dei termini per l'adesione al patto di stabilità verticale, sia nella sua forma incentivata che ordinaria e norme in materia di distribuzione delle quote cedute dalle regioni nell'ambito del patto di stabilità regionale verticale incentivato (commi da 541 a 543);
- i) previsione della esclusione dal patto di stabilità interno degli enti territoriali, nel limite di 500 milioni di euro, dei pagamenti per debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e fattispecie assimilate (commi da 546 a 549).

L'obiettivo di competenza eurocompatibile assegnato alla regione Puglia ai sensi del comma 497 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ammonta a 1,305 mld di euro.

Tale livello di spesa è ancora oggi direttamente riferibile ai meccanismi di determinazione degli obiettivi del patto di stabilità delle regioni a statuto ordinario previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 che faceva riferimento per la determinazione della base di calcolo ai dati contabili dell'esercizio finanziario 2005. Come dimostra la seguente tabella tutti gli interventi normativi successivamente intervenuti non sono valsi a rimodulare in senso più equo il riparto interregionale delle disponibilità di spesa ai fini del patto di stabilità di spesa.

Per quanto attiene la regione Puglia si evidenzia come la quota di obiettivo di patto pro-capite attribuita sia assolutamente insufficiente ad un ordinato svolgimento delle proprie funzioni di amministrazione e di sviluppo del territorio ove si pensi, che a differenza delle altre regioni con ridotta dotazione pro-capite (Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia), la stessa è costretta ad imputare su tale deficitaria dotazione anche le spese per gli interventi speciali previsti dall'articolo 119 della Costituzione (cofinanziamento nazionale dei fondi comunitari e fondo sviluppo coesione), che nelle predette regioni sono considerevolmente più limitate. Le altre regioni dell'obiettivo 1 convergenza possono disporre, senza alcuna razionale ragione, di quote pro-capite di patto considerevolmente più elevate rispetto a quella della regione Puglia (Campania euro 403,31, Calabria 521,90, Basilicata 935,45, Puglia 322,16). Da quanto sopra esposto emerge che, anche a seguito della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed ancor di più con legge 27 dicembre 2013, n. 147, permane, anzi si accentua, la difficoltà per la regione Puglia nel dispiegare le politiche pubbliche ed assicurare la prestazione dei livelli essenziali delle prestazioni pur in presenza dei necessari finanziamenti a valere sul bilancio comunitario, statale ed autonomo e di un bilancio in equilibrio economico e finanziario.

Va ancora segnalato che anche nell'anno 2014 si applicherà la misura di cui all'articolo 3 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, che consente alle Regioni, entro il limite complessivo di 1.000 milioni di euro di escludere dal patto di stabilità interno le spese per cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari. Per la regione Puglia tale misura vale 161 milioni di euro. Per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64 il limite complessivo è stato portato a 1.800 milioni con attribuzione alla regione Puglia, dell'importo di euro 289 milioni circa. Nell'anno 2013 il predetto limite per la regione Puglia è stato elevato di ulteriori 32,1 milioni di euro a seguito dell'applicazione del procedimento premiale previsto dall'articolo 2, comma 9, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35

convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64, a favore delle regioni che abbiano conseguito più elevate performances di spesa nell'utilizzo dei fondi comunitari. Si ricorda che per l'anno 2015 (peraltro anno di chiusura dei programmi comunitari del periodo di programmazione 2013-2015) non è prevista alcuna nettizzazione del cofinanziamento nazionale dei fondi comunitari.

Alla progressiva riduzione dell'obiettivo di competenza eurocompatibile conseguente alle manovre di finanza pubblica adottate negli ultimi anni, si accompagna la crescente consistenza dei target di spesa da certificare al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi strutturali del periodo di programmazione 2007-2013 (cd. regola dell' $n+2$). Tale circostanza comporta una progressiva compressione delle spese erogabili per le altre finalità (spese per interventi finanziati con le risorse del fondo sviluppo e coesione, spese obbligatorie e di funzionamento dell'ente e delle agenzie regionali, spese di mission, ecc.) che pone a serio rischio la programmazione e la realizzazione delle attività nonché l'esatto adempimento delle obbligazioni che ne derivano. Nell'anno 2014 per la regione Puglia il complessivo obiettivo di competenza eurocompatibile di 1.305 milioni di euro risulta saturato, per circa 900 milioni di euro, per spese obbligatorie e di funzionamento. Con la residua disponibilità di spesa la Regione dovrebbe assicurare gli spazi finanziari per l'effettuazione delle spese afferenti il cofinanziamento nazionale dei fondi comunitari (per la parte eccedente l'esclusione di cui alla lettera n-bis del comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183) stimati in circa 510 milioni di euro, le risorse liberate della programmazione comunitaria 2000-2006, il fondo sviluppo e coesione (ex fondo per le aree sottoutilizzate), gli interventi finanziati con altre risorse vincolate e con il bilancio autonomo (emergenza sociale, contrasto alla povertà, istruzione, ricerca, occupazione, ecc.).

La suesposta situazione rende nuovamente critica la possibilità di attivazione anche per l'anno 2014 del patto di stabilità regionale verticale. Al momento non è possibile assumere una decisione in tal senso. Entro il termine del 15 marzo l'Assessorato al Bilancio predisporrà apposito atto deliberativo per le decisioni definitive. Si ricorda che fino all'anno 2012 la congrua consistenza dell'obiettivo di competenza finanziaria (riparametrato dall'anno 2013 sulla consistenza dell'obiettivo di competenza eurocompatibile) aveva consentito alla regione Puglia l'attivazione di tale importante strumento di flessibilità della finanza territoriale.

Il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014 potrà essere quindi assicurato in termini di competenza eurocompatibile, attraverso una modulazione degli impegni e dei pagamenti che consenta:

- il sostenimento delle spese obbligatorie e di funzionamento e per contratti di servizio (spese di personale, interessi passivi, trasporto pubblico locale, ecc.). A tal fine la conferenza di Direzione con decisione n. 7 in data 10 febbraio 2014 ha condiviso l'elenco dei capitoli afferenti a tali categorie di spesa e i corrispondenti importi. Le spese per il personale e gli interessi passivi sono portati in prededuzione dal Servizio Bilancio e Ragioneria. E' inoltre assentito il pagamento delle liquidazioni di spesa autorizzate e disposte nell'anno 2013 e non pagate entro la chiusura dell'esercizio finanziario;
- il completo utilizzo delle risorse comunitarie relative al vigente periodo di programmazione. Con riferimento alla concorrente esigenza di rispettare l'obiettivo programmatico di competenza eurocompatibile e di assicurare il completo utilizzo delle risorse connesse ad interventi cofinanziati dall'Unione Europea, in attesa di auspicabili interventi legislativi atti ad eliminare gli ostacoli che vi si frappongono, e tenuto conto dei margini di patto disponibili, si ritiene congruo assegnare alle strutture amministrative l'indirizzo di assicurare il completo utilizzo delle risorse comunitarie, al fine di non incorrere in disimpegno automatico. Successivamente alla data del 30 giugno 2014, a seguito di apposita ricognizione da effettuarsi a cura del Servizio Bilancio e Ragioneria, sulla base dell'avanzamento della spesa comunitaria a tale data, la Giunta regionale emanerà gli opportuni indirizzi in ordine all'ulteriore svolgimento di tale spesa.
- il riparto tra le aree di coordinamento e strutture autonome di una quota delle residue disponibilità di spesa in termini di competenza eurocompatibile sicchè sia consentita la necessaria programmazione ricadente sulle strutture regionali ai fini dell'applicazione all'articolo 9, comma 1, lett. a), del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

In relazione alla eliminazione dell'obiettivo di competenza finanziaria, al fine di evitare il formarsi di situazioni e l'accumulo di residui passivi si ritiene doversi formulare indirizzo alle strutture regionali di soddisfare in via prioritaria le spese inderogabili, ricorrenti e certe. A tale scopo potrà prevedersi all'impegno delle spese solo in corrispondenza dell'avvenuta attribuzione delle autorizzazioni di competenza (per le spese rilevanti in tali termini sull'obiettivo di competenza eurocompatibile) e di cassa per le altre spese acchè sia consentito il pagamento delle posizioni creditorie entro i termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 9, comma 1, lett. a), del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con riferimento alle spese relative agli interventi finanziati con il fondo Sviluppo e Coesione e con le risorse liberate della programmazione comunitaria 2000-2006 la Giunta regionale, su proposta della Conferenza di Direzione, autorizza le competente strutture, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, alla assunzione degli impegni di spesa.

All'esito della suesposta istruttoria, si rimette alla Giunta regionale l'approvazione del presente atto di indirizzo alle strutture regionali in ordine alla destinazione della spesa regionale per l'anno 2014.

Sezione copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 46 la presentedeliberazione consiste nell'emanazione di indirizzi finalizzati alla destinazione della spesa regionale per l'anno 2014 ed al perseguimento del rispetto del patto di stabilità interno per lo stesso anno.

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, articolo 4, comma 4, lettera a);

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del dott. Leonardo Di Gioia Assessore al Bilancio;
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Bilancio e dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

2. di manifestare l'indirizzo di perseguire il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014, attraverso una modulazione degli impegni e dei pagamenti rilevanti ai fini dell'obiettivo di competenza eurocompatibile secondo quanto di seguito riportato:

- Spese obbligatorie e di funzionamento e per contratti di servizio. Le spese potranno essere sostenute nel limite del 50% degli importi indicati a fianco di ciascun capitolo di spesa elencato nell'allegato "A" alla presente deliberazione. La Giunta regionale con proprio provvedimento disporrà in ordine al riparto delle rimanenti disponibilità di spesa di cui al predetto allegato. Le spese di personale e per interessi passivi sono portati in prededuzione, per quanto occorrente, dal Servizio Bilancio e Ragioneria. Sono inoltre autorizzati i pagamenti afferenti a liquidazioni di spesa autorizzate e disposte nell'anno 2013 e non

pagate entro la chiusura dell'esercizio finanziario;

- Spese per interventi relativi alla programmazione comunitaria 2007-2013. Si assegna alle strutture amministrative competenti l'indirizzo di governo di assicurare il completo utilizzo delle risorse connesse ad interventi cofinanziati dall'Unione Europea per il vigente periodo di programmazione al fine di non incorrere nel disimpegno automatico. Successivamente alla data del 30 giugno 2014, a seguito di apposita ricognizione da effettuarsi a cura del Servizio Bilancio e Ragioneria, sulla base dell'avanzamento della spesa comunitaria a tale data, la Giunta regionale emanerà gli opportuni indirizzi in ordine all'ulteriore svolgimento di tale categoria di spesa;

- Disponibilità residue. Le residue disponibilità di spesa in termini di competenza eurocompatibile sono ripartite tra le aree di coordinamento e strutture autonome sicchè sia consentita la necessaria programmazione ricadente sulle strutture regionali ai fini dell'applicazione all'articolo 9, comma 1, lett. a), del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 secondo gli importi indicati nell'allegato "B" alla presente deliberazione.

3. di dare atto che in ragione di quanto espresso in premessa in materia di dotazione dell'obiettivo di competenza eurocompatibile e della riduzione della esclusione dal patto di stabilità delle spese per cofinanziamento nazionale dei fondicomunitari, all'attualità non può essere assunta la decisione definitiva in ordine alla attivazione del patto regionale verticale cd. incentivato di cui all'articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge 21 dicembre 2012, n. 228 e del patto verticale ordinario di cui all'articolo 1, commi 138-140, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. L'assessorato al Bilancio è autorizzato a verificare la possibilità di dare attuazione al patto di stabilità verticale incentivato facendo ricorso allo strumento di flessibilità offerto dal comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Entro i termini perentori previsti per l'attuazione dell'istituto (15 marzo 2014 salvo proroghe), ove si realizzino le condizioni per l'attivazione del patto di stabilità regionale verticale, l'assessorato al Bilancio predisporrà apposito atto deliberativo contenente le definitive determinazioni in merito.

4. in relazione alla eliminazione dell'obiettivo di competenza finanziaria, al fine di evitare il formarsi di situazioni debitorie e l'accumulo di residui passivi di formulare indirizzo alle strutture regionali di sostenere in via prioritaria le spese inderogabili, ricorrenti e certe. A tale scopo potrà provvedersi all'impegno delle spese solo in corrispondenza dell'avvenuta attribuzione delle autorizzazioni di competenza (per le spese rilevanti in tali termini sull'obiettivo di competenza eurocompatibile) e di cassa per le altre spese acchè sia consentito il pagamento delle posizioni creditorie entro i termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 9, comma 1, lett. a), del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con riferimento alle spese relative agli interventi finanziati con il fondo Sviluppo e Coesione e con le risorse liberate della programmazione comunitaria 2000-2006 la Giunta regionale, su proposta della Conferenza di Direzione, autorizza le competente strutture, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, alla assunzione degli impegni di spesa.

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale della regione Puglia;

6. di notificare, a cura del Servizio Bilancio e Ragioneria, la presente deliberazione alle rappresentanze regionali dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province italiane;

7. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola